VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DI BANCHE E ASSICURAZIONI: FISCALITA' DELLA BANCA

PROF. DOTT. FAUSTO SALVADOR

CATEGORIE DI REDDITO

- Redditi fondiari;
- Redditi da capitale;
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da lavoro autonomo;
- Redditi d'impresa;
- Redditi diversi.

REDDITO DI IMPRESA

***Art. 2082 c.c. – Imprenditore**: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni o di servizi.*

REDDITO DI IMPRESA

***Art. 55 TUIR – Redditi d'impresa**: Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per **professione abituale**, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 del Codice Civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se **non organizzate in forma d'impresa**.*

Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

- *I redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 codice civile;*
- *I redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;*
- *I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.*

Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

REDDITO DI IMPRESA

***Art. 2195 c.c. – Imprenditori soggetti a registrazione**: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:*

- *attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;*
- *attività intermediarie nella circolazione di beni;*
- *attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
- *attività bancarie o assicurative;*
- *Altre attività ausiliarie alle precedenti.*

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che lo esercitano.

REDDITO DI IMPRESA

- ***Art. 6, c. 3, TUIR – Classificazione dei redditi****: I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi forma provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.*

- ***Art.81 TUIR – Reddito complessivo****: Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.*

IMPOSTE DIRETTE

Le imposte dirette che "colpiscono" le società e anche le banche sono l'IRES e l'IRAP, disciplinate rispettivamente dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito anche TUIR) e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per entrambe sono presi in esame:

- *Il presupposto di imposta;*
- *I soggetti passivi;*
- *La base imponibile.*

IRES – PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

L'IRES si configura come imposta personale che colpisce la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle società di capitali ed enti assimilati.

L'art. 76 del TUIR prevede che l'IRES sia dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta per i soggetti IRES non corrisponde necessariamente con l'anno solare, ma è rappresentato dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente.

L'art. 77 del TUIR prevede che l'imposta sia commisurata al reddito complessivo netto, con l'applicazione dell'aliquota vigente, dal 2008 pari al 27,5% e ridotta al 24% a partire dal 2017 con una addizionale prevista per le banche del 3,5% che pertanto la riporta a 27,5%.

IRES – SOGGETTI PASSIVI

L'art. 73 del TUIR individua i seguenti soggetti passivi ai fini IRES:

- *Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;*
- *I c.d. "enti commerciali" ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust ,residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- *I c.d. "enti non commerciali" ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i residenti nel territorio dello Stato;*
- *Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato.*

IRES – SOGGETTI PASSIVI

Un aspetto rilevante per l'applicazione del tributo è rappresentato dalla residenza fiscale.

L'ordinamento italiano, al riguardo distingue tra:

- *Il principio di tassazione su base mondiale:* un soggetto in Italia è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti.;
- *Il principio di tassazione su base territoriale:* i soggetti non residenti siano tassati sui soli redditi prodotti in Italia.

IRES – SOGGETTI PASSIVI

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti, nel territorio dello Stato italiano le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato, la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale.

Poiché nel tempo alcune società hanno tentato di conseguire un illecito vantaggio fiscale localizzando in modo del tutto formale le sedi in paesi a fiscalità ridotta, pur mantenendo in Italia l'effettivo centro di imputazione dei propri interessi, il legislatore ha introdotto una disposizione antielusiva contro la c.d. esterovestizione*: in tal modo sono stati ricondotti in Italia i redditi prodotti dai c.d. schermi societari ubicati all'estero, ma posseduti o controllati di fatto da soggetti fiscalmente residenti in Italia.*

IRES – BASE IMPONIBILE

L'art. 75 del TUIR prevede che la base imponibile dell'IRES sia costituita dal "reddito complessivo netto".

Nel caso delle società di capitali, il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione è rappresentato dal Conto economico.

Nello specifico, a norma dell'art. 83 del TUIR, il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione operate a seguito dell'applicazione della normativa fiscale.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il **principio di derivazione rafforzata** è un criterio introdotto nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 38/2005 e successivamente rafforzato con interventi normativi (tra cui il D.Lgs. 139/2015) e regolamentato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986). Tale principio è di fondamentale importanza per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

1. Definizione del Principio di Derivazione Rafforzata

Il principio di derivazione rafforzata stabilisce che il reddito imponibile ai fini fiscali dei soggetti IAS/IFRS adopter è determinato sulla base dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali, salvo espressa deroga normativa.

In altre parole:

I criteri contabili IAS/IFRS prevalgono sulle regole fiscali tradizionali nella determinazione del reddito imponibile, garantendo una maggiore aderenza tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi.

Si riduce la necessità di apportare variazioni extracontabili per adeguare il risultato civilistico al reddito fiscale.

2. Ambito di Applicazione

Il principio di derivazione rafforzata si applica:

Ai soggetti obbligati all'adozione degli IAS/IFRS (banche, società quotate, assicurazioni);

Ai soggetti che optano volontariamente per l'adozione degli IAS/IFRS.

Si estende sia all'IRES (imposta sul reddito delle società) sia all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), ma con alcune specificità.

3. Elementi Fondamentali

Il principio di derivazione rafforzata si basa su tre pilastri principali:

3.1 Qualificazione

La qualificazione degli elementi reddituali segue le definizioni e i criteri IAS/IFRS. Ad esempio:

Un'attività è iscritta in bilancio come immobilizzazione o attività finanziaria in base al modello di business e ai criteri previsti dall'IFRS 9, e questa classificazione è rilevante anche ai fini fiscali.

3.2 Classificazione

La classificazione degli elementi reddituali nei vari aggregati (es. ricavi, costi, attività, passività) è determinata secondo i principi contabili adottati.

3.3 Imputazione Temporale

La competenza economica è determinata seguendo i principi contabili, anche se ciò può portare a differenze rispetto ai criteri tradizionali previsti dal TUIR. Ad esempio:

L'adozione dell'**Expected Credit Loss (ECL)** dell'IFRS 9 per la svalutazione dei crediti si riflette automaticamente anche nella determinazione fiscale.

4. Deroghe al Principio di Derivazione Rafforzata

Il principio non è assoluto: ci sono specifiche deroghe normative che impongono l'applicazione di regole fiscali diverse. Alcuni esempi:

La disciplina sulle **svalutazioni e perdite su crediti** prevede specifici limiti di deducibilità ai sensi dell'art. 106 del TUIR.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri seguono regole di deducibilità definite dalla normativa fiscale.

5. Vantaggi del Principio di Derivazione Rafforzata

Maggiore coerenza tra bilancio e reddito imponibile: riduzione delle differenze tra la rappresentazione contabile e quella fiscale.

Riduzione degli adempimenti: meno rettifiche extracontabili e una dichiarazione dei redditi più semplice.

Allineamento internazionale: favorisce la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie tra Paesi.

6. Criticità del Principio di Derivazione Rafforzata

Maggiore complessità normativa: i principi contabili internazionali richiedono interpretazioni tecniche complesse che possono generare incertezze applicative.

Impatto fiscale: alcune scelte contabili, pur corrette dal punto di vista IAS/IFRS, possono generare effetti fiscali non immediatamente voluti.

7. Esempio Pratico

Un esempio rilevante riguarda la **valutazione dei crediti** secondo l'IFRS 9:

Con il modello ECL, le svalutazioni sono calcolate considerando le perdite attese anziché quelle effettive.

Questo criterio è rilevante anche ai fini fiscali, salvo specifiche limitazioni normative.

In conclusione

Il principio di derivazione rafforzata rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra normativa contabile e fiscale, contribuendo alla semplificazione e alla trasparenza del sistema tributario. Tuttavia, richiede un'attenzione costante da parte di professionisti e imprese per garantire la corretta applicazione e il rispetto delle eventuali deroghe legislative.

IRES – BASE IMPONIBILE

Le variazioni in aumento *derivano dalla necessità di:*

- *Includere, nel calcolo del reddito imponibile componenti positivi di reddito non contabilizzati in bilancio;*
- *Escludere dal reddito imponibile componenti negativi iscritti in bilancio.*

Le variazioni in diminuzione *sono effettuate per:*

- *Escludere dal reddito imponibile componenti positivi contabilizzati in bilancio;*
- *Includere, nel calcolo del reddito imponibile componenti negativi di reddito non contabilizzati nell'esercizio e, precisamente:*
  - *I componenti negativi che pur essendo imputati a Conto economico sono deducibili per disposizione di legge;*
  - *I componenti negativi imputati a Conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alla norma che dispongono o consentono il rinvio.*

IRES – BASE IMPONIBILE

Utile/perdita Conto economico

+ Variazioni in aumento

- Variazioni in diminuzione

= Base imponibile IRES (verificare se ci sono perdite fiscali)

Modalità di utilizzo delle perdite fiscali

1. **Riporto in avanti delle perdite**:
    1. Le perdite fiscali possono essere utilizzate per compensare i redditi imponibili futuri (riporto a nuovo).
    2. **Limiti**:
        1. Le perdite generate a partire dal 2011 (per soggetti IRES) possono essere riportate **senza limiti temporali**, ma sono compensabili solo entro l'**80% del reddito imponibile di ciascun esercizio**.
        2. L'eccedenza non compensata può essere riportata negli anni successivi.

1. **Esercizio immediato nei consolidati fiscali**:
    1. Se la banca partecipa a un **consolidato fiscale nazionale o mondiale**, le perdite fiscali possono essere utilizzate immediatamente per compensare i redditi imponibili generati da altre società appartenenti al gruppo fiscale.

2. **Compensazione con le imposte anticipate**:
    1. Le perdite fiscali possono essere contabilizzate come **attività per imposte anticipate** se si prevede che verranno utilizzate per ridurre il carico fiscale futuro.
    2. Questo consente di riflettere nel bilancio il beneficio fiscale derivante dalle perdite.

3. **Utilizzo in operazioni straordinarie**:
    1. Le perdite fiscali possono essere trasferite in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa, come il **test di vitalità economica** e le disposizioni anti-abuso.

Requisiti per il riconoscimento delle perdite fiscali

1. **Prospettiva di recuperabilità**:
    1. Per registrare perdite fiscali come attività per imposte anticipate, la banca deve dimostrare che esiste una ragionevole certezza di redditi imponibili futuri sufficienti per compensare tali perdite.
2. **Documentazione e trasparenza**:
    1. La banca deve mantenere una documentazione adeguata per supportare il riconoscimento delle perdite fiscali, incluse previsioni di redditività e analisi degli scenari futuri.

Vantaggi fiscali derivanti dall'utilizzo delle perdite

1. **Riduzione dell'imponibile futuro**:
    1. Le perdite fiscali consentono di abbattere la base imponibile degli esercizi futuri, riducendo l'IRES dovuta.
2. **Ottimizzazione del consolidato fiscale**:
    1. Le perdite fiscali possono essere immediatamente utilizzate all'interno di un gruppo fiscale, ottimizzando il risultato fiscale complessivo del gruppo.
3. **Effetti positivi sul bilancio**:
    1. Il riconoscimento delle perdite come attività per imposte anticipate migliora il patrimonio netto e le metriche di solidità patrimoniale della banca, a condizione che siano rispettati i criteri di recuperabilità.

Limiti normativi specifici

1. **Test di vitalità economica (art. 172 del TUIR)**:
    1. In caso di trasferimento delle perdite in operazioni straordinarie, è necessario dimostrare che la banca abbia avuto una vitalità economica (es. ricavi o costi significativi) negli esercizi precedenti alla perdita.
2. **Regole anti-abuso**:
    1. La compensazione delle perdite è soggetta a limiti anti-abuso per evitare che vengano utilizzate in maniera elusiva in strutture societarie o transazioni straordinarie.

ESEMPIO DI UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

Caso: Una banca ha una perdita fiscale di 5 milioni di euro nel 2023. Nel 2024 genera un reddito imponibile di 3 milioni di euro.

- **Compensazione possibile**: 3.000.000×80%=2.400.000 €3.000.000 \times 80\% = 2.400.000 \,€3.000.000×80%=2.400.000€ (reddito compensabile con la perdita).
- **Perdita riportabile agli anni successivi**: 5.000.000−2.400.000=2.600.000 €5.000.000 - 2.400.000 = 2.600.000 \,€5.000.000−2.400.000=2.600.000€.

Informativa nella Nota Integrativa

Nella nota integrativa, la banca deve fornire informazioni sulle perdite fiscali non ancora utilizzate, distinguendo tra:

1. Perdite fiscali riportabili senza limiti temporali.
2. Perdite fiscali trasferite al consolidato fiscale.
3. Perdite riconosciute come attività per imposte anticipate e criteri adottati per il riconoscimento.

AD ESEMPIO

Le **variazioni in aumento** nel calcolo del reddito imponibile di una banca si verificano quando l'utile civilistico è rettificato aggiungendo componenti negativi di reddito o eliminando componenti positivi non rilevanti fiscalmente, in base alle disposizioni del **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)** o altre norme fiscali.

1. Componenti Negativi Indeducibili

1. Costi non inerenti all'attività d'impresa

1. Spese personali o non legate all'attività bancaria, come costi per attività promozionali eccessive o non giustificate.
2. Spese di rappresentanza eccedenti i limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 del TUIR.

2. Sanzioni amministrative o penali

1. Sanzioni per violazioni di norme fiscali, civili o amministrative, che non sono mai deducibili fiscalmente (art. 107 TUIR).

3. Spese relative ad attività esenti o non soggette a imposizione

1. Costi correlati a proventi esenti da tassazione, che non possono essere dedotti ai sensi del principio di correlazione.

2. Accantonamenti Indeducibili

1. Accantonamenti per rischi generici non previsti dalla normativa fiscale

1. Accantonamenti generici a fondi rischi non riconosciuti dal TUIR, come fondi per controversie future non ancora definite.

2. Accantonamenti eccedenti i limiti di deducibilità

1. Ad esempio, per i rischi su crediti, l'art. 106 TUIR consente la deducibilità solo entro il limite massimo del 3% del valore nominale dei crediti, e l'eventuale eccedenza rappresenta una variazione in aumento.

3. Ammortamenti Eccedenti i Limiti Fiscali

1. Ammortamenti su beni strumentali

1. Quote di ammortamento calcolate secondo criteri civilistici che eccedono le percentuali massime deducibili stabilite dall'art. 102 del TUIR.

2. Ammortamenti anticipati o accelerati

1. Deduzioni calcolate in bilancio con criteri accelerati rispetto ai limiti fiscali.

4. Svalutazioni e Perdite su Crediti

1. Svalutazioni non deducibili

1. Le svalutazioni dei crediti calcolate secondo l'**Expected Credit Loss (ECL)** dell'IFRS 9, che eccedono i limiti fiscali (3% del valore nominale dei crediti per le imprese non IFRS adopter, o altre soglie specifiche per gli IAS adopter).

2. Perdite non documentate

1. Perdite su crediti non giustificate da procedure fallimentari, accordi di ristrutturazione, o simili.

5. Spese per Personale e Compensi

1. Eccedenza sui compensi agli amministratori

1. Compensi deliberati in misura sproporzionata rispetto al normale valore di mercato, non deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR.

2. Bonus e stock option

1. Parte dei compensi variabili sono non deducibili se non rispettano le normative sulla trasparenza e l'adeguatezza. Per le **banche e gli intermediari finanziari**, il **D.Lgs. 231/2007** (normativa antiriciclaggio), la normativa comunitaria (CRD IV, CRD V) e i regolamenti emanati dalla **Banca d'Italia** prevedono requisiti specifici per le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare:

Trasparenza: le politiche retributive devono essere pubbliche e adeguatamente comunicate.

Adeguatezza: i bonus e le stock option devono essere proporzionati agli obiettivi aziendali e non incentivare comportamenti rischiosi o speculativi.

Se i compensi variabili **non rispettano queste regole**, potrebbero essere considerati **non inerenti** o sproporzionati, con la conseguenza di renderli **fiscalmente indeducibili**.

6. Strumenti Finanziari Derivati

1. **Perdite da strumenti derivati non qualificati come copertura fiscale**
    1. Perdite derivanti da strumenti finanziari speculativi che non rispettano i criteri di qualificazione come "hedging" ai fini fiscali.
2. **Componenti negativi non riconosciuti fiscalmente**
    1. Ad esempio, rettifiche negative di fair value rilevate in bilancio ma non deducibili fiscalmente.

7. Interessi Passivi

1. **Interessi passivi eccedenti il limite deducibile**
    1. Per le banche, gli interessi passivi sono deducibili solo nel limite del **95%** del loro ammontare (art. 96 TUIR).
2. **Interessi su debiti verso società controllate o collegate**
    1. Parte degli interessi potrebbe non essere deducibile se eccede i limiti delle regole sul transfer pricing.

8. Plusvalenze Realizzate ma Rateizzate

1. Rateizzazione di plusvalenze straordinarie

1. Le plusvalenze realizzate possono essere rateizzate in bilancio, ma fiscalmente rilevano interamente nell'esercizio di competenza, generando una variazione in aumento per la parte non contabilizzata.

9. Componenti Positivi di Reddito Esenti

1. Dividendi Esenti al 95%

1. La quota del 5% di dividendi percepiti (esenti al 95%) rappresenta una componente imponibile da aggiungere al reddito.
2. Plusvalenze su partecipazioni pex art. 87 del TUIR

E LE VARIAZIONI DIMINUTIVE

Le **variazioni diminutive** nella determinazione del reddito imponibile di una banca ai fini IRES si verificano quando il risultato civilistico viene ridotto per effetto di rettifiche previste dalla normativa fiscale. Queste rettifiche possono derivare da agevolazioni fiscali, esclusioni di alcune componenti positive o deducibilità di componenti negative riconosciute solo in sede fiscale.

1. Esclusioni di Proventi

1. Dividendi su partecipazioni

1. I dividendi percepiti da una banca sono imponibili solo per il **5% del loro ammontare** (art. 89 TUIR), il restante **95%** rappresenta una variazione diminutiva.

2. Plusvalenze da partecipazioni qualificate

1. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute in regime PEX (Participation Exemption) sono imponibili solo per il **5% del loro ammontare**, generando una variazione diminutiva pari al restante **95%**.

2. Deduzioni Fiscali Specifiche

1. Super e iper-ammortamenti

1. Per le immobilizzazioni materiali che beneficiano delle agevolazioni fiscali (es. macchinari tecnologici o strumentazioni digitali), la banca può dedurre quote aggiuntive di ammortamento rispetto a quelle civilistiche, generando una variazione diminutiva.

2. Deduzione degli interessi passivi

1. Gli interessi passivi, deducibili fino al **95% del loro ammontare** (art. 96 TUIR), possono generare una variazione diminutiva rispetto al risultato civilistico se in bilancio sono state imputate quote maggiori.

3. Deduzioni per accantonamenti specifici

1. Accantonamenti per rischi su crediti deducibili entro i limiti fiscali, come previsto dall'art. 106 TUIR (es. il 3% dei crediti iscritti a bilancio per le imprese non IFRS adopter).

3. Svalutazioni e Perdite Deducibili

1. Svalutazioni e perdite su crediti

1. Perdite su crediti che soddisfano i requisiti di deducibilità fiscale (es. crediti inesigibili dovuti al fallimento del debitore) possono rappresentare una variazione diminutiva se non già dedotte in bilancio.

2. Svalutazioni di strumenti finanziari

1. Svalutazioni su strumenti finanziari riconosciute fiscalmente (ad esempio, strumenti valutati al costo ammortizzato in bilancio) possono essere dedotte integralmente.

4. Agevolazioni Fiscali e Incentivi

1. Patent Box

1. Se una banca beneficia del regime di **Patent Box**, i redditi derivanti da determinati beni immateriali (es. software protetti da copyright) possono essere esclusi dall'imponibile fino a una determinata percentuale, generando una variazione diminutiva.

2. ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

1. La deduzione ACE consente di ridurre l'imponibile fiscale in relazione agli incrementi del capitale proprio, rappresentando una variazione diminutiva rispetto all'utile civilistico.

5. Riconoscimento di Differenze Temporanee Deductible

1. Imposte anticipate

1. Il riconoscimento fiscale di imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) genera una variazione diminutiva in quanto riduce l'imponibile del periodo corrente in base a deduzioni che saranno recuperate in futuro.

6. Rettifiche sui Derivati

1. Perdite su derivati di copertura

1. Perdite riconosciute su strumenti derivati utilizzati a scopo di copertura fiscale possono generare una variazione diminutiva rispetto all'utile civilistico.

7. Proventi Tassati in Periodi Precedenti

1. Rettifiche di ricavi già tassati

1. Proventi inclusi nel reddito imponibile in esercizi precedenti ma rilevati contabilmente nel periodo corrente (ad esempio, per effetto di regimi di competenza fiscale anticipata) generano una variazione diminutiva.

IRAP – PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

La prevalente caratteristica che distingue l'IRAP dalle altre imposte dirette è che mentre queste ultime colpiscono il reddito prodotto, l'IRAP ha come presupposto d'imposta "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta" (cfr. art. 2, D.Lgs. n. 446/1997).

IRAP – SOGGETTI PASSIVI

L'art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 definisce come soggetti passivi dell'IRAP, gli esercenti abituali di un'attività economica organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Conseguentemente sono soggetti passivi dell'imposta ai sensi dell'art. 3:

- *Le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) TUIR;*
- *Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, TUIR, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55 TUIR;*
- *Le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate;*
- *I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del predetto testo unico;*
- *gli enti privati di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;*
- *le Amministrazioni pubbliche.*

IRAP – SOGGETTI PASSIVI

Non sono soggetti passivi dell'imposta:

- *gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;*
- *i fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;*
- *i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art. 13.*

Alla luce della complessiva formulazione dell'art. 3, devono ritenersi privi della soggettività passiva IRAP i seguenti contribuenti:

- *i titolari di redditi di natura occasionale sia d'impresa che di lavoro autonomo (art. 67 comma 1, lett. i) e l) del TUIR);*
- *i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;*
- *i titolari di altri redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53, comma 2, TUIR;*
- *gli incaricati di vendita a domicilio soggetti a ritenuta a titolo di imposta;*
- *le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati.*

IRAP – BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IRAP è rappresentata dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione (cfr. art. 4 D.Lgs. n. 446/1997). L'imposta spetta alla Regione nel cui territorio l'attività è esercitata.

L'entrata in vigore del novellato art. 5, ad opera della Legge finanziaria n. 244/2007, ha introdotto una modalità di determinazione del valore della produzione netta del tributo regionale per le società di capitali fondata sul principio di derivazione dei dati di bilancio.

I criteri di determinazione della base imponibile sono notevolmente differenziati, a seconda dei soggetti passivi cui si riferiscono, e che non esiste una nozione unica di valore della produzione netta. Infatti, il D.Lgs. n. 446/1997, individua ben 12 categorie di soggetti passivi, a cui corrispondo altrettante diverse modalità di determinazione dell'imposta.

IRAP – BASE IMPONIBILE DELLE BANCHE

- **Voci che concorrono alla base imponibile IRAP:**

- **Interessi attivi e proventi assimilati (10)**
- **Interessi passivi e oneri assimilati (20)**
- **Commissioni attive e passive (40 e 50)**
- **Dividendi e proventi simili (70) ridotti del 50% del loro ammontare**
- **Il risultato netto dell'attività di negoziazione (80)**
- **Il risultato netto dell'attività di copertura (90)**
- **Gli utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e c) passività finanziarie (100)**

- Risultato netto delle altre delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività e passività finanziarie designate al fair value e b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (110);
- Le altre spese amministrative (160-b) per il 90% del loro ammontare.
- Le rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (voci 180 e 190) qualora siano ad uso funzionale e in misura non superiore al 90% del loro ammontare
- Le rettifiche e riprese di valore netto per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (voce 130°) «rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito di a) : atitvità finanziarie valutate al costo ammortizzato.

IRAP – ALIQUOTA

L'aliquota IRAP è determinata in via ordinaria in misura del 3,9% per i soggetti industriali/ commerciali e maggiorata per talune categorie di soggetti tra cui le banche.

2. Oneri Finanziari ai Fini IRAP

Gli **oneri finanziari** (in particolare gli interessi passivi) hanno un trattamento specifico ai fini IRAP per le banche:

2.1 Indeducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi non sono deducibili dalla base imponibile IRAP, in quanto già esclusi dal calcolo del valore della produzione netta.

Questo principio deriva dalla natura dell'IRAP, che si concentra sul valore aggiunto prodotto e non sull'intera attività finanziaria.

Esempio:

Se una banca sostiene 100.000 € di interessi passivi su finanziamenti, questi non sono deducibili perché non concorrono al valore della produzione netta.

2.2 Altre spese finanziarie

Oltre agli interessi passivi, non sono deducibili nemmeno altre spese finanziarie (es. commissioni su finanziamenti, spese bancarie generali legate alla gestione finanziaria).

Questi costi sono considerati estranei al calcolo del valore della produzione netta.

3. Svalutazioni e Perdite su Crediti ai Fini IRAP

Le svalutazioni e perdite su crediti sono anch'esse **indeducibili** per le banche, con alcune specificità.

3.1 Svalutazioni su crediti

Le svalutazioni dei crediti, determinate secondo i criteri dell'**IFRS 9 (Expected Credit Loss - ECL)**, non sono deducibili ai fini IRAP.

Questo trattamento è coerente con l'impostazione dell'IRAP, che non consente la deduzione di componenti reddituali straordinari o prudenziali.

3.2 Perdite su crediti

Anche le **perdite su crediti** sono generalmente **indeducibili**, salvo nei casi in cui siano strettamente correlate alla normale operatività bancaria.

- **Esempio**: Perdita su un credito derivante da operazioni di finanziamento non è deducibile.
- Tuttavia, se la perdita è direttamente collegata a rettifiche già contabilizzate nel margine di intermediazione (es. accantonamenti IFRS 9), essa potrebbe non essere considerata come costo aggiuntivo.

4. Costi Indeducibili Generali ai Fini IRAP

Oltre a oneri finanziari e svalutazioni su crediti, i costi indeducibili ai fini IRAP per le banche includono:

4.1 Costi per il personale

Indeducibilità generale: tutte le spese per salari, stipendi, oneri sociali, TFR e indennità varie per il personale dipendente sono **indeducibili**.

Eccezioni deducibili:

- Costi per lavoratori disabili.
- Costi per apprendistato o contratti trasformati in tempo indeterminato.

4.2 Componenti straordinarie

Costi straordinari (es. svalutazioni straordinarie o perdite da eventi eccezionali) sono **indeducibili**.

4.3 Accantonamenti non strettamente correlati all'attività:

Gli accantonamenti generici a fondi rischi e oneri sono indeducibili.

5. Differenze tra IRAP e IRES

La **logica dell'IRAP** si concentra sul valore aggiunto prodotto dall'attività e non sull'utile netto. Questo spiega perché molti costi rilevanti per l'IRES (come interessi passivi e svalutazioni su crediti) sono esclusi dalla base imponibile IRAP.

Voce	IRES	IRAP
Interessi passivi	Deducibili (95%)	Indeducibili
Svalutazioni su crediti	Deducibili (entro limiti)	Indeducibili
Perdite su crediti	Deducibili (documentate)	Indeducibili (salvo eccezioni)
Costi per il personale	Deducibili	Indeducibili (salvo eccezioni)

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

Art. 83 del TUIR :"*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile e alla perdita risultante dal Conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti l'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumo rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi*".

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

I rapporti tra reddito d'impresa e risultato del Conto economico possano essere riconducibili a uno dei seguenti modelli:

- Modello del "binario unico", *secondo il quale il reddito d'impresa di identifica nel risultato d'esercizio;*
- Modello del "doppio binario", *secondo il quale il reddito d'impresa è calcolato in modo autonomo rispetto al risultato d'esercizio;*
- Modello della derivazione "parziale", *secondo il quale il risultato d'esercizio costituisce base di partenza per la misurazione del reddito d'impresa.*

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

Il principio di derivazione opera attraverso talune direttive che tracciano:

- *I limiti di deducibilità delle componenti negative di reddito* (principio di inerenza);
- *I criteri per l'imputazione temporale dei componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il reddito d'impresa* (principio di competenza).

PRINCIPIO DI INERENZA

L'inerenza è una clausola generale che stabilisce un collegamento tra i componenti di reddito e l'attività esercitata ed è diretta a prevenire l'imputazione di spese estranee o comunque espressive di finalità non imprenditoriali.

Nella determinazione dei componenti economici che possano concorrere alla formazione del reddito imponibile, il legislatore prevede una preliminare verifica delle riferibilità di tali componenti d'esercizio dell'impresa.

È pertanto necessaria l'individuazione dei singoli fatti di gestionali che presentano una relazione causale con l'attività economica svolta dall'imprenditore; tale rapporto causale viene comunemente definito "inerenza". Pertanto, devono considerarsi inerenti tutte le spese sostenute nell'interesse della realizzazione del programma economico della società.

PRINCIPIO DI COMPETENZA

La competenza definisce la corretta imputazione temporale dei componenti negativi e positivi di reddito,

In ottica civilistica, l'applicazione del principio di competenza presume che i componenti reddituali partecipino alla determinazione del reddito nell'esercizio in cui hanno manifestazione, a prescindere dalle dinamiche finanziarie (entrate e uscite).

Tale previsione è ripresa anche dell'ordinamento tributario all'art. 109, comma 1, TUIR, il quale prevede che "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi (…) concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verifica tali condizioni".

PRINCIPIO DI COMPETENZA

Ai fini tributari affinché un costo o un provento possano concorrere alla determinazione della base imponibile del periodo di imposta di pertinenza, è necessario che corrano due ulteriori requisiti:

- *la certezza quanto all'esistenza;*
- *l'oggettiva determinabilità dell'ammontare.*

DEROGHE AL PRINCIPIO DI COMPETENZA

Principio di cassa:

- Compensi amministatori
- Dividendi
- Interessi di mora attivi e passivi
- Contributi associativi

VARIAZIONI IN AUMENTO

Derivano dall'obbligo:

- *Di includere nel reddito imponibile i componenti positivi non presenti nel Conto economico o presenti in misura inferiore a quanto prescritto dalla norma fiscale;*
- *Di escludere componenti negativi del Conto economico che non sono ammessi in sede fiscale, o che sono ammessi solo entro determinati limiti.*

Variazioni in aumento

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					1 ,00		2 ,00	
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)								,00
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici								,00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività								,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10								,00
RF12	Ricavi non annotati				Parametri e studi di settore	1 ,00	Maggiorazione	2 ,00	3 ,00
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)								,00
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)								,00
RF15	Interessi passivi indeducibili					1 ,00		2 ,00	,00
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								,00
RF17	Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali	1 ,00		2 ,00	,00
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								,00
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					1 ,00		2 ,00	,00
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00
RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	1 ,00	ex art. 104		2 ,00		3 ,00	,00
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123	1 ,00	2 ,00			3 ,00		4 ,00	,00
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					1 ,00		2 ,00	3 ,00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								,00
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				art. 105	1 ,00	art. 106	2 ,00	3 ,00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					1 ,00		2 ,00	3 ,00
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5								,00
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00
RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015				Rimanenze	1 ,00	Opere, forniture e servizi	2 ,00	3 ,00

RF31	Altre variazioni in aumento	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00						
		7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00						
		13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00						
		19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00						
		25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00						
		31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00						
		37	38 ,00	39	40 ,00	41	42 ,00						
		43	44 ,00	45	46 ,00	47	48 ,00						
		49	50 ,00	51	52 ,00	53	54 ,00	55 ,00					
RF32	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**												,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti							1		2			

VARIAZIONI IN AUMENTO

Plusvalenze e sopravvenienze attive (RF7)

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze realizzate su beni relativi all'impresa, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art. 87 TUIR (c.d. partecipation exemption, PEX) concorrono a formare il reddito:

- *Per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate;*
- *O, a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.*

Compensi amministratori (RF14)

Ai sensi dell'art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro), comma 5, TUIR i compensi gli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti secondo il criterio di cassa. Di conseguenza i compensi imputati per competenza nel bilancio dovranno essere oggetto di ripresa in aumento, se non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio. In via speculare saranno oggetto di un'apposita variazione in diminuzione nell'esercizio di erogazione dei compensi (RF 40).

VARIAZIONI IN AUMENTO

Interessi passivi (RF15)

Il rigo RF15 contiene l'ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 TUIR, il quale prevede che gli stessi siano deducibili in ciascun periodo di imposta:

- *Sino a concorrenza degli interessi attivi;*
- *Per l'eventuale eccedenza del limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.*

Spese autoveicoli non deducibili (RF18)

Le spese riferite ad autovetture, autocaravan, ciclomotori, e motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa, sono deducibili nella misura del 20%. Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta è ammessa la deducibilità nella misura del 70%.

VARIAZIONI IN AUMENTO

Spese di rappresentanza (RF23)

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività (Art. 108, comma 2,TUIR).

Spese di manutenzione indeducibili (RF24)

Le spese di manutenzione non capitalizzate, ma imputate a Conto economico, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti dal libro cespiti. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui sono stati sostenuti (Art. 102 , comma 6, TUIR). Tali quote eccedenti devono essere riportate tra le altre variazioni in diminuzione.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- *Eliminano o riducono, definitivamente o temporaneamente, un componente positivo dal Conto economico;*
- *Inseriscono componenti negativi deducibili, ancorché non presenti nel Conto economico o determinati in misura inferiore a quanto consentito ai fini fiscali.*

Variazioni in diminuzione

RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1 ,00	2 ,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE		,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente		,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza		,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10		,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)		,00
RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti		,00

RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita

Quote deducibili riserva sinistri			
Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche	
(1 ,00	2 ,00	3 ,00)	4 ,00

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))			,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			,00

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)

Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
(1 ,00)	2 ,00

RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)

Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
(1 ,00)	2 ,00

RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	,00

RF50 Reddito esente e detassato

Patent box	Ruling				
1 ,00	2 ,00				
(di cui	Imprese sociali		Navi/Pesca		) 6 ,00
3 ,00	4 ,00	5 ,00			

RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015	Rimanenze 1 ,00	2 ,00	
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1 ,00	

RF55 Altre variazioni in diminuzione

1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00							
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00							
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00							
19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00							
25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00							
31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00							
37	38 ,00	39	40 ,00	41	42 ,00							
43	44 ,00	45	46 ,00	47	48 ,00							
49	50 ,00	51	52 ,00	53	54 ,00	55 ,00						

RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	,00

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Proventi esenti (RF44)

Vanno indicati i proventi imputati al Conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), TUIR non concorrono alla formazione del reddito d'impresa in quanto:

- *Esenti da imposte (interessi attivi su BOT e CCT esenti);*
- *Assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta;*
- *Soggetti ad imposta sostitutiva.*

Utili su cambi (RF45)

Non concorrono alla base imponibile gli utili su cambi imputati a Conto economico e derivati dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente con il cambio di chiusura dell'esercizio (Art. 110, comma 3,TUIR).

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Plusvalenze su partecipazioni (RF46)

Devono essere oggetto di ripresa in diminuzione dal reddito imponibile (ove presenti i requisiti di cui all'art. 87 TUIR)

- *Le plusvalenze relative al realizzo di partecipazioni;*
- *Le plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale misto;*
- *La differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale.*

Quota esclusa dagli utili distribuiti (RF47)

In caso di percezione di utili esclusi da tassazione deve essere portato in diminuzione il 95%:

- *Delle somme attribuite a titolo di distribuzione di utili e di riserve di utili;*
- *Della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;*
- *Degli utili provenienti da soggetti esteri che non siano residenti in paradisi fiscali.*

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Altre variazioni in diminuzione (RF55)

Devono essere oggetto di diminuzione del reddito imponibile:

- *I dividendi imputati per competenza al Conto economico, ma non ancora percepiti (cod. 1);*
- *L'importo delle somme distribuite sa un trust (cod. 5);*
- *L'importo pari al 10% dell'IRAP versata nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione (se sono state sostenute spese per interessi passivi) (cod. 12);*
- *L'importo relativo alla quota di interessi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 TUIR (cod. 13);*
- *L'importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (cod. 33).*

LE PRINCIPALI VOCI DI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO PER LA FISCALITÀ DELLE BANCHE SI POSSONO SUDDIVIDERE IN MACRO-AREE CHE RIFLETTONO LA NATURA DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E I PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI. DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE PRINCIPALI CATEGORIE:

1. Margine di Intermediazione

- **Interessi attivi**: derivanti da finanziamenti, mutui, leasing, obbligazioni e altri strumenti di debito.
- **Proventi assimilati agli interessi**: includono le commissioni per attività con caratteristiche di interesse, come quelle su aperture di credito.
- **Dividendi e proventi assimilati**: da partecipazioni in altre società, fondi comuni di investimento, o altri strumenti finanziari.
- **Risultato netto dell'attività di negoziazione**: comprende plusvalenze su strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.
- **Risultato netto delle attività e passività valutate al fair value**: plusvalenze su strumenti finanziari classificati in questa categoria.
- **Risultato netto delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o detenute fino alla scadenza**: interessi o plusvalenze derivanti dalla gestione di questi strumenti.

2. Margine Commissionale

- **Commissioni attive**: derivanti da servizi di intermediazione mobiliare, gestione patrimoniale, collocamento di strumenti finanziari, e attività di consulenza.
- **Proventi da servizi di pagamento e incasso**: come commissioni su bonifici, incassi RID, POS, carte di credito e debito.
- **Commissioni per la custodia e amministrazione di titoli**: derivanti dall'attività di banca depositaria.

SEGUE…

3. Altri Proventi Operativi

- **Proventi da locazione di beni immobili**: spesso associati a immobili di proprietà non utilizzati per l'attività bancaria.
- **Proventi diversi di gestione**: includono ricavi da attività accessorie, come la vendita di beni strumentali o altri servizi non finanziari.

4. Plusvalenze Patrimoniali

- **Plusvalenze su cessione di partecipazioni**: derivanti dalla vendita di partecipazioni in società controllate, collegate o altre imprese.
- **Plusvalenze su cessione di immobili**: relativi a beni immobili non strumentali.

5. Recuperi di Imposte e Altri Ricavi

- **Recuperi di spese e oneri vari**: rimborsi per costi addebitati ai clienti.
- **Recupero di imposte**: comprese le imposte anticipate che diventano deducibili.

6. Proventi Straordinari

- **Sopravvenienze attive**: derivanti dalla cancellazione di passività, errori di stima su esercizi precedenti o altri eventi non ricorrenti.

Utili su cambi: derivanti da operazioni in valuta estera.

Questi componenti vengono considerati per il calcolo della base imponibile fiscale, tenendo conto delle specifiche norme che regolano la fiscalità delle banche (ad esempio, il principio di derivazione rafforzata tra contabilità civilistica e fiscale, e la disciplina dell'ACE e degli interessi passivi deducibili).

LE PRINCIPALI VOCI DI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO PER LA FISCALITÀ DELLE BANCHE SI POSSONO SUDDIVIDERE IN MACRO-AREE CHE RIFLETTONO LA NATURA DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E I PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI. DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE PRINCIPALI CATEGORIE:

1. Oneri Finanziari

- **Interessi passivi**: pagati su depositi della clientela, obbligazioni emesse e altre forme di raccolta bancaria.
- **Oneri assimilati agli interessi**: includono le spese relative a strumenti finanziari con caratteristiche similari al debito.

2. Oneri per Commissioni

- **Commissioni passive**: derivanti da servizi ricevuti, come l'intermediazione finanziaria o la gestione di sistemi di pagamento.
- **Costi per servizi di incasso e pagamento**: spese sostenute per l'utilizzo di circuiti di pagamento e altre infrastrutture.

3. Rettifiche di Valore su Crediti e Attività Finanziarie

- **Rettifiche su crediti**: perdite attese su crediti deteriorati (stage 1, 2 e 3 secondo l'IFRS 9).
- **Svalutazioni di strumenti finanziari**: inclusi gli strumenti valutati al fair value con impatto su conto economico.
- **Perdite su strumenti derivati**: derivanti da variazioni sfavorevoli di valore.

4. Costi Operativi

- **Spese per il personale**: salari, stipendi, oneri previdenziali e altri benefici.
- **Costi amministrativi**: spese di gestione, come canoni di locazione, forniture, consulenze e IT.
- **Ammortamenti e svalutazioni**: riguardano immobili, impianti, macchinari e beni immateriali.

SEGUE…

5. Perdite su Partecipazioni e Altre Attività

- **Minusvalenze su cessione di partecipazioni**: derivanti dalla vendita di partecipazioni a un prezzo inferiore al valore contabile.
- **Minusvalenze su cessione di immobili**: relativi a beni immobili non strumentali o strumentali dismessi.

6. Oneri Straordinari e Imprevisti

- **Sopravvenienze passive**: per obbligazioni inattese o errori di stima su esercizi precedenti.
- **Perdite su cambi**: relative a operazioni in valuta estera.
- **Costi per contenziosi e sanzioni**: derivanti da azioni legali o provvedimenti di vigilanza.

7. Imposte e Contributi

- **Imposte indirette e tasse**: come l'imposta di bollo su strumenti finanziari e altre imposte indirette.
- **Contributi di vigilanza**: richiesti dalle autorità di vigilanza come la Banca d'Italia o altre entità.
- **Imposte differite**: nel caso in cui emergano passività fiscali posticipate.

8. Perdite Derivanti da Eventi Esterni

- **Rettifiche per rischi operativi**: incluse le perdite causate da frodi, errori operativi o eventi esterni imprevisti.
- **Accantonamenti ai fondi rischi**: come il fondo per rischi operativi, legali o altre passività potenziali.

ALTRE COMPONENTI NEGATIVE

Deducibilità delle quote di ammortamento e accantonamenti per le banche secondo il TUIR

1. Quote di Ammortamento dei Beni Materiali e Immateriali

Le quote di ammortamento rappresentano un componente negativo di reddito deducibile per le banche, a condizione che rispettino i criteri previsti dal **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)**.

Beni Materiali

Art. 102 del TUIR:

- Le quote di ammortamento dei beni strumentali materiali (ad esempio immobili, mobili, macchinari e attrezzature) sono deducibili fiscalmente.
- Il calcolo avviene applicando i coefficienti previsti dal **D.M. 31 dicembre 1988**, proporzionati al periodo di utilizzo del bene nell'anno.
- Per i beni immobili strumentali (es. sedi e filiali), la deducibilità è soggetta al limite annuale fissato dal coefficiente del 3%.
- I terreni non sono ammortizzabili, a meno che il loro costo non sia stato specificamente incluso in quello del fabbricato (in tal caso si applica una quota non superiore al 20% del valore totale).

Beni Immateriali

Art. 103 del TUIR:

- Le quote di ammortamento dei beni immateriali (ad esempio marchi, brevetti, concessioni e avviamento) sono deducibili secondo la durata prevista dal diritto di utilizzo.
- Per beni senza una durata specifica, si applica un periodo massimo di ammortamento di **18 anni** (avviamento e altri beni immateriali).

Software e Licenze

I costi relativi a software e licenze sono ammortizzabili in base alla durata contrattuale, se specificata, o a un massimo di 5 anni se non diversamente previsto.

2. Accantonamenti e Articoli 105, 106 e 107 del TUIR

Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per rischi e oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono deducibili solo se:

- Sono riferiti a obbligazioni già sorte e determinabili, anche se non ancora certe nell'importo o nella data di pagamento.
- Non includono accantonamenti generici o prudenziali non supportati da obbligazioni concrete.

Esempio per le banche:

- Accantonamenti per contenziosi legali o rischi su contratti derivati, purché adeguatamente documentati.

Art. 106 del TUIR – Accantonamenti per perdite su crediti

Le banche seguono regole specifiche per la deducibilità delle rettifiche e degli accantonamenti per crediti deteriorati:

- **Crediti verso la clientela**: le rettifiche su crediti e gli accantonamenti a fronte di rischi di insolvenza sono integralmente deducibili, in linea con il principio della **derivazione rafforzata** dai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).
- **Crediti a breve termine e frazionati**: l'accantonamento per perdite su crediti non si applica se i crediti sono garantiti o frazionati, salvo specifici rischi comprovati.
- Laddove emergano **sopravvenienze passive**, queste sono deducibili solo nell'esercizio in cui diventano certe e quantificabili.

Art. 107 del TUIR – Accantonamenti per altri fondi

Gli accantonamenti ai fondi diversi dai crediti seguono il principio di deducibilità in funzione della loro effettiva destinazione:

- **Fondo rischi operativi**: deducibili se riguardano rischi specifici e non generici (es. frodi interne o perdite operative documentate).
- **Fondo di ristrutturazione aziendale**: deducibile solo se i piani di ristrutturazione sono approvati e comunicati formalmente entro la chiusura dell'esercizio.
- **Fondo per rischi su garanzie**: deducibile per le garanzie concesse dalla banca, purché vi sia un rischio concreto e documentato.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il criterio dell'Articolo 83 del TUIR per la determinazione del reddito dei soggetti che applicano gli IFRS

L'articolo 83 del TUIR disciplina il principio di determinazione del reddito imponibile per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali **IFRS**. Questo criterio si basa sul principio della **derivazione rafforzata**, che mira ad allineare i risultati contabili ai fini fiscali con quelli civilistici, riducendo le discrepanze tra i due ambiti.

Principio della Derivazione Rafforzata

La derivazione rafforzata prevede che i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati nella redazione del bilancio, in conformità agli **IFRS**, siano automaticamente rilevanti anche ai fini fiscali, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa fiscale.

Elementi Fondamentali

1. **Qualificazione**: riguarda la natura dell'operazione (es. uno strumento finanziario classificato come equity o debito secondo gli IFRS).
2. **Classificazione**: si riferisce alla collocazione delle operazioni nelle voci del bilancio (es. immobilizzazioni materiali o finanziarie).
3. **Imputazione temporale**: attiene al momento in cui un componente reddituale è rilevato (es. ricavi riconosciuti per competenza economica e non per cassa).

Automaticità del Riconoscimento

Le risultanze del bilancio redatto secondo gli IFRS sono rilevanti per la determinazione del reddito imponibile **senza necessità di rettifiche**, a meno che:

Una norma fiscale specifica preveda un trattamento diverso.

Sussistano situazioni di abuso del diritto o interpretazioni che possano portare a vantaggi fiscali indebiti.

Eccezioni e Deroghe

Nonostante il principio di derivazione rafforzata, vi sono **limiti e deroghe**. Alcune disposizioni fiscali prevalgono rispetto agli IFRS per garantire il rispetto delle finalità tributarie. Tra i casi più rilevanti:

Dividendi e partecipazioni:

- Gli IFRS possono qualificare un dividendo come parte del risultato economico, ma ai fini fiscali si applicano le regole specifiche sulla partecipazione agli utili.

Plusvalenze e minusvalenze latenti:

- Per strumenti finanziari valutati al fair value con impatto a conto economico, le variazioni di valore possono essere escluse dal reddito imponibile secondo norme specifiche.

Accantonamenti e fondi rischi:

- Gli accantonamenti, pur rilevanti nel bilancio secondo IFRS, sono deducibili solo in presenza di specifiche disposizioni fiscali (artt. 105-107 TUIR).

IL REGOLAMENTO IAS DECRETO MEF 48/2009

1) Ribadito sia il principio di derivazione del reddito di impresa dal bilancio sia la rilevanza ai fini IRES dei componenti di reddito imputati direttamente al patrimonio netto in applicazione ai principi Ias/IFRS;
2) Prevista disapplicazione dei principi di certezza ed oggettiva determinabilità nella misura in cui questi divergano dalla rappresentazione «sostanziale» dei fatti aziendali.

Finalità del Regolamento

1. **Armonizzazione dei Principi Contabili**: Il decreto ha recepito i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea per consentire un allineamento tra la normativa contabile italiana e gli standard IFRS.
2. **Gestione delle Differenze tra Contabilità e Fisco**: Ha introdotto un sistema per collegare i risultati contabili redatti in base agli IFRS con la determinazione del reddito imponibile, in particolare attraverso il principio di **derivazione rafforzata**.
3. **Trasparenza e Comparabilità**: Mira a migliorare la trasparenza delle informazioni finanziarie e la loro comparabilità a livello internazionale.

Punti Chiave del Decreto IAS n. 48/2009

1. Soggetti Obbligati

Il decreto individua i soggetti obbligati all'adozione degli IFRS:

- Società quotate in mercati regolamentati.
- Intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, ecc.).
- Enti e imprese che redigono bilanci consolidati.
- Facoltativamente, altre società che decidano di utilizzare gli IFRS.

2. Derivazione Rafforzata

Rafforza il principio secondo cui i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio secondo gli IFRS sono rilevanti anche ai fini fiscali.

Questo principio riduce le asimmetrie tra il risultato civilistico e quello fiscale, garantendo coerenza nella determinazione del reddito imponibile.

3. Trattamento Fiscale delle Differenze Contabili

Le differenze contabili derivanti dall'applicazione degli IFRS rispetto ai principi nazionali sono gestite con regole specifiche:

- **Rettifiche di valore** (es. fair value) e valutazioni (es. impairment test) sono rilevanti fiscalmente solo se supportate da norme tributarie specifiche.
- **Accantonamenti e rettifiche** sono deducibili in base agli articoli 105-107 del TUIR, nonostante la loro rilevazione in bilancio sia conforme agli IFRS.

4. Fiscalità delle Imposte Differite

Regola il trattamento delle **imposte anticipate e differite**, introducendo meccanismi per il riconoscimento fiscale di elementi rilevati secondo gli IFRS che hanno effetti differiti nel tempo.

Le imposte differite devono essere rilevate in relazione a:

- Componenti reddituali tassabili o deducibili in esercizi futuri.
- Variazioni temporanee tra valori contabili e valori fiscali.

5. Rilevanza del Fair Value

Per gli strumenti finanziari e le altre attività valutate al **fair value**, il decreto stabilisce che gli effetti economici derivanti dalla variazione di valore possono essere inclusi nel reddito imponibile solo in presenza di disposizioni tributarie specifiche.

Ad esempio:

- Plusvalenze o minusvalenze latenti su strumenti finanziari valutati a fair value sono imponibili solo al momento della realizzazione.

6. Salvaguardia del Sistema Tributario Nazionale

Pur recependo gli IFRS, il decreto mantiene alcuni elementi di autonomia fiscale per evitare effetti distorsivi o perdite di gettito.

Alcune disposizioni del TUIR prevalgono sugli IFRS, come i limiti alla deducibilità degli interessi passivi o dei costi per servizi infragruppo.

IMPLICAZIONI PRATICHE

Per le Società

Le società devono garantire che il bilancio redatto secondo gli IFRS sia conforme anche ai requisiti previsti dal decreto.

È necessario integrare il bilancio con informazioni dettagliate sulle differenze tra valori contabili e fiscali, per agevolare l'applicazione delle norme tributarie.

Per il Fisco

Le autorità fiscali sono chiamate a verificare che l'adozione degli IFRS non generi vantaggi fiscali indebiti, monitorando in particolare:

- L'uso del fair value.
- Gli accantonamenti per rischi.
- Le rettifiche di valore su crediti e strumenti finanziari.

CRITICITÀ

1. **Complessità Applicativa**:
    1. Le società devono affrontare difficoltà operative nel gestire la transizione dai principi contabili nazionali agli IFRS.
    2. La gestione delle differenze tra valori civilistici e fiscali richiede competenze specifiche.
2. **Ambiguità Normativa**:
    1. In alcuni casi, il decreto lascia spazio a interpretazioni soggettive, aumentando il rischio di contenziosi con l'amministrazione finanziaria.
3. **Crescita dei Costi**:
    1. L'adozione degli IFRS comporta costi aggiuntivi per la formazione del personale, l'aggiornamento dei sistemi contabili e l'assistenza tecnica.

II° DECRETO IAS POI MODIFICATO DAL DM 3/08/2017 E SUCCESSIVAMENTE IL DM 10/01/18 HA REGOLATO GLI IMPATTI FISCALI LEGATI ALL'INTRODUZIONE DELLIFRS 9

L'**IFRS 9**, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, ha sostituito l'IFRS 39, introducendo significativi cambiamenti nei bilanci delle banche, in particolare per quanto riguarda:

1. **La classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.**
2. **Il modello di impairment basato sulle perdite attese (Expected Credit Loss - ECL).**

Il **Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2018** interviene per armonizzare questi cambiamenti contabili con il quadro fiscale italiano, stabilendo regole specifiche per evitare effetti distorsivi nella determinazione della base imponibile ai fini **IRES** e **IRAP**.

1. Classificazione e Valutazione delle Attività Finanziarie

L'IFRS 9 prevede tre categorie principali per la classificazione e valutazione delle attività finanziarie, con impatti fiscali specifici:

1.1 Attività Finanziarie al Costo Ammortizzato (Amortized Cost)

Comprendono strumenti finanziari detenuti per incassare i flussi di cassa contrattuali (principal e interessi).

Ai fini fiscali:

- Gli interessi attivi e passivi calcolati con il metodo del costo ammortizzato sono **rilevanti fiscalmente**.
- Le variazioni di valore dovute a rettifiche per perdite attese (impairment) sono deducibili nei limiti stabiliti.

1.2 Attività Finanziarie al Fair Value con Impatto su Conto Economico (FVPL)

Comprendono strumenti detenuti per negoziazione o non classificabili in altre categorie.

Ai fini fiscali:

- Le variazioni di fair value rilevate nel conto economico sono **imponibili o deducibili** nello stesso esercizio di imputazione contabile.
- Non sono previsti rinvii temporali o differimenti per la fiscalità.

1.3 Attività Finanziarie al Fair Value con Impatto su OCI (FVOCI)

Comprendono strumenti per cui l'intento è sia la negoziazione sia la realizzazione dei flussi di cassa.

Ai fini fiscali:

- Le variazioni di fair value registrate nella riserva di OCI non sono rilevanti fiscalmente fino alla loro **realizzazione** (es. vendita dell'attività finanziaria).
- In caso di realizzo, il relativo saldo cumulato diventa fiscalmente rilevante.

2. IMPAIRMENT BASATO SUL MODELLO ECL

L'IFRS 9 introduce un nuovo modello di impairment basato sulle **perdite attese** invece che sulle **perdite effettive**. Questo cambiamento ha un impatto significativo sulla fiscalità delle banche.

2.1 Stage 1, Stage 2 e Stage 3 del Modello ECL

Stage 1: Perdite attese su un orizzonte di 12 mesi per crediti regolari.

Stage 2: Perdite attese su tutta la durata del credito per posizioni con rischio aumentato.

Stage 3: Perdite attese per posizioni deteriorate (non performing loans).

Ai fini fiscali:

- Le rettifiche di valore derivanti dal modello ECL (sia per stage 1 che per stage 2) sono **deducibili integralmente**.
- Le svalutazioni relative agli stage 3 sono trattate secondo le regole ordinarie di deducibilità fiscale dei crediti deteriorati.

2.2 Transizione al Modello ECL

- La differenza di valore dei crediti tra il 31 dicembre 2017 (IFRS 39) e il 1° gennaio 2018 (IFRS 9) è gestita come **variazione fiscale temporanea**.
- Questa differenza è imputata al reddito imponibile in quote costanti in un periodo massimo di **10 anni**, per evitare impatti eccessivi sul reddito del primo esercizio di applicazione.

3. Disciplina Fiscale Ai Fini IRES

Il decreto stabilisce che i risultati contabili derivanti dall'IFRS 9 sono rilevanti ai fini IRES, con alcune specificità:

3.1 Derivazione Rafforzata

I criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio sono **automaticamente rilevanti** ai fini fiscali, salvo disposizioni contrarie del TUIR.

3.2 Deduzione delle Rettifiche su Crediti

Le rettifiche di valore derivanti dal modello ECL sono deducibili secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del TUIR.

La transizione dall'IFRS 39 all'IFRS 9 comporta deducibilità spalmata su un massimo di **10 esercizi**.

3.3 Variazioni di Fair Value

Gli strumenti finanziari al FVPL generano componenti reddituali fiscalmente rilevanti nello stesso esercizio di contabilizzazione.

Le variazioni di valore degli strumenti FVOCI non rilevano fiscalmente fino al realizzo.

5. CRITICITÀ E BENEFICI DEL DECRETO

Criticità

Complessità Operativa: L'implementazione del modello ECL richiede sistemi avanzati di calcolo e analisi del rischio.

Gestione delle Differenze Temporanee: Il trattamento fiscale delle variazioni di valore (fair value e impairment) richiede un monitoraggio continuo.

Benefici

Coerenza Normativa: L'integrazione degli IFRS 9 con il sistema fiscale italiano garantisce stabilità e prevedibilità.

Deducibilità Totale: Le rettifiche per perdite attese su crediti sono deducibili, riducendo l'impatto fiscale negativo delle svalutazioni.

IMPATTO FISCALE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE "DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE" AI SENSI DEL COMMA 3-BIS DELL'ART. 85 DEL TUIR

Definizione Normativa

L'art. 85, comma 3-bis, del TUIR estende la definizione di attività finanziarie "detenute per la negoziazione" a quelle che soddisfano i criteri definiti dall'IFRS 9, in particolare le categorie descritte alle **lettere a) e b) dell'Appendice A**. Tali attività includono:

1. **Attività finanziarie detenute con l'intento di venderle a breve termine (lettera a)**:
    1. Strumenti finanziari acquistati o originati con l'obiettivo di generare profitti derivanti da fluttuazioni di prezzo o variazioni nei tassi di interesse a breve termine.
2. **Strumenti finanziari facenti parte di un portafoglio gestito attivamente per realizzare profitti nel breve termine (lettera b)**:
    1. Include derivati (tranne quelli utilizzati per copertura) e altre attività negoziabili incluse in portafogli di trading.

IMPATTO FISCALE (IRES E IRAP)

1. Ai fini IRES

Le attività finanziarie "detenute per la negoziazione" secondo l'IFRS 9 hanno implicazioni specifiche per la determinazione del reddito imponibile:

1.1 Rilevanza del Fair Value

Per gli strumenti detenuti per la negoziazione, il **fair value** è il criterio principale di valutazione.

Le **variazioni di fair value** sono immediatamente imputate a conto economico (sia plusvalenze che minusvalenze) e, quindi, fiscalmente rilevanti nello stesso esercizio in cui sono registrate in bilancio.

- **Plusvalenze**: Concorrono al reddito imponibile.
- **Minusvalenze**: Sono deducibili, purché rispettino i criteri di certezza e oggettiva determinabilità (art. 109 del TUIR).

1.2 Trattamento dei Derivati

Gli strumenti derivati "detenuti per la negoziazione" seguono le stesse regole:

- **Fair value** rilevante ai fini fiscali.
- Eventuali **rettifiche di valore** sono deducibili o imponibili.

1.3 Realizzazione

Non si applica la regola generale di tassazione per realizzo delle attività finanziarie. In questo caso, il principio di derivazione rafforzata stabilisce che le variazioni di fair value siano imponibili o deducibili al momento della rilevazione in bilancio.

2. AI FINI IRAP

La base imponibile IRAP per le banche e gli intermediari finanziari è determinata principalmente sul **margine di intermediazione**. Le attività finanziarie detenute per la negoziazione hanno quindi un impatto diretto sulla determinazione dell'IRAP.

2.1 Inclusione nel Margine di Intermediazione

Le variazioni di fair value, sia positive che negative, concorrono al **margine di intermediazione** e sono quindi rilevanti ai fini IRAP.

Questo include sia:

- Gli utili/perdite da strumenti finanziari negoziabili.
- Gli effetti di variazione su derivati "non di copertura".

2.2 Deduzione delle Minusvalenze

Le minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione sono deducibili ai fini IRAP nello stesso esercizio di rilevazione.

EFFETTI PRATICI E CONSIDERAZIONI OPERATIVE

1. **Volatilità Fiscale**:
    1. L'imputazione a conto economico e fiscale delle variazioni di fair value (in aumento o in diminuzione) comporta una maggiore volatilità nella base imponibile IRES e IRAP, in quanto non si attende il realizzo per il riconoscimento fiscale.
2. **Coerenza con il Principio di Derivazione Rafforzata**:
    1. La rilevanza fiscale delle variazioni di valore è strettamente collegata al principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 del TUIR, riducendo la discrepanza tra contabilità e fiscalità.
3. **Gestione Fiscale dei Derivati**:
    1. Per i derivati classificati come "detenuti per la negoziazione", è essenziale distinguere quelli utilizzati per copertura (hedging) da quelli detenuti per fini speculativi, poiché solo questi ultimi rientrano in questa categoria.
4. **Monitoraggio del Portafoglio**:
    1. Le banche devono adottare sistemi di controllo e monitoraggio accurati per distinguere le attività finanziarie detenute per la negoziazione e garantire una corretta imputazione fiscale.

Rilevazioni Statistiche e Direct Reporting

- Oltre agli obblighi fiscali, le banche sono tenute a partecipare a rilevazioni statistiche come il "Direct Reporting" della Banca d'Italia. Questa raccolta di dati riguarda i rapporti economici e finanziari con l'estero e include informazioni sulle transazioni internazionali non finanziarie, eventi finanziari mensili, operazioni finanziarie mensili e consistenze annuali finanziarie. Le istruzioni dettagliate per la compilazione di queste rilevazioni sono contenute nel "Manuale per il Direct Reporting" della Banca d'Italia.

Aspetti Normativi e Obblighi di Comunicazione

Le banche devono inoltre rispettare le normative fiscali dirette e indirette, come evidenziato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'ABI fornisce orientamenti e documenti sulla fiscalità, supportando le banche nell'adempimento degli obblighi fiscali e nella gestione delle imposte dirette e indirette.

In sintesi, la rilevazione della fiscalità diretta nelle banche italiane implica una gestione accurata delle imposte dirette, la corretta contabilizzazione delle imposte differite e anticipate, la partecipazione a rilevazioni statistiche come il Direct Reporting e il rispetto delle normative fiscali vigenti. Una gestione efficace di questi aspetti è cruciale per garantire la conformità normativa e la trasparenza finanziaria.

LE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

La rilevazione della fiscalità diretta nelle banche italiane è un processo complesso che richiede un'attenta gestione delle imposte dirette, come l'IRES e l'IRAP, e la corretta contabilizzazione delle imposte differite e anticipate. Questo processo è fondamentale per garantire la conformità alle normative fiscali e la trasparenza nei bilanci.

Imposte Differite e Anticipate

Le imposte differite e anticipate derivano da differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di attività e passività. Secondo l'OIC 25, queste differenze possono essere imponibili o deducibili in esercizi futuri, generando rispettivamente imposte differite passive o attività per imposte anticipate. La corretta rilevazione di queste imposte è essenziale per riflettere accuratamente la posizione fiscale della banca nel bilancio

Le imposte correnti;

Le imposte relative ad esercizi precedenti;

Le imposte differite o anticipate:

esse concorrono a formare l'importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio.

DIFFERENZE TEMPORANEE

Le differenze temporanee imponibili *generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, unque, la società iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.*

Le differenze temporanee deducibili *generano imposte anticipate ossia imposte dovute nell'esercizio in corso, superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, credito per imposte anticipate per le minori imposte che saranno corrisposte negli esercizi successivi.*

LE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE/PASSIVE

Le **imposte differite** in una banca nascono a causa delle differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di determinate voci di bilancio. Queste differenze si verificano perché:

1. **Principi contabili e fiscali divergenti**:
    1. Le banche applicano principi contabili internazionali (IAS/IFRS) o nazionali (OIC) che non sempre coincidono con la normativa fiscale.
    2. Esempio: Gli ammortamenti o le svalutazioni su crediti possono essere contabilizzati in anni differenti rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale.
2. **Voci tipiche che generano differenze temporanee**:
    1. **Accantonamenti al fondo rischi su crediti**: Gli IAS/IFRS consentono accantonamenti secondo il principio della perdita attesa, mentre fiscalmente possono essere deducibili solo al verificarsi della perdita effettiva.
    2. **Rendicontazione dei derivati**: Le variazioni di fair value possono essere rilevate in bilancio ma non hanno immediata rilevanza fiscale.
    3. **Plusvalenze/minusvalenze differite**: Possono essere imputate a conto economico in un periodo diverso da quello di rilevanza fiscale.
3. **Riconoscimento di benefici fiscali futuri**:
    1. L'attività per imposte anticipate (es. deducibilità futura di perdite pregresse) è riconosciuta come un credito se esistono condizioni per sfruttare tali benefici.

Schema logico di rilevazione della fiscalità differita

1. Identificazione delle differenze temporanee

Determina le voci di bilancio che generano differenze temporanee tra valore contabile e valore fiscale:

- **Differenze deducibili** → generano **imposte anticipate**.
- **Differenze imponibili** → generano **imposte differite**.

2. Calcolo delle imposte differite/anticipate

Base imponibile: Calcola la differenza tra valore contabile e fiscale.

Aliquota fiscale: Applica l'aliquota IRES e IRAP vigente (o futura se prevedibile).

Esempio:

- Accantonamento contabile: 1.000 €
- Deducibilità fiscale: 600 €
- Differenza temporanea: 400 €
- Aliquota fiscale: 27,5%
- Imposte differite: 400×27,5%=110 €400 \times 27,5\% = 110 \,€400×27,5%=110€.

3. Rilevazione contabile iniziale

Imposte differite passive:

- **Scrittura**:
  - **Dare**: Imposte sul reddito (conto economico).
  - **Avere**: Fondo imposte differite (passività).

Imposte anticipate:

- **Scrittura**:
  - **Dare**: Crediti per imposte anticipate (attività).
  - **Avere**: Imposte sul reddito (conto economico).

4. Valutazione periodica

Ogni chiusura di bilancio, rivedere e aggiornare:

- La base imponibile delle differenze temporanee.
- Le aliquote fiscali (se cambiate).
- La probabilità di recupero delle imposte anticipate (test di recuperabilità).

5. Rilevazione al momento del riversamento

Quando la differenza temporanea si annulla:

Imposte differite:

- **Scrittura**:
  - **Dare**: Fondo imposte differite.
  - **Avere**: Imposte sul reddito (conto economico).

Imposte anticipate:

- **Scrittura**:
  - **Dare**: Imposte sul reddito (conto economico).
  - **Avere**: Crediti per imposte anticipate.

ESEMPIO PRATICO

Caso: Accantonamento fondo rischi su crediti:

- Valore contabile: 10.000 €
- Valore fiscale deducibile: 8.000 €
- Differenza temporanea: 2.000 €
- Aliquota fiscale: 30%.
- **Imposta differita**: 2.000×30%=600 €2.000 \times 30\% = 600 \,€2.000×30%=600€.

- **Rilevazione contabile**:
- **Dare**: Imposte sul reddito 600 €600 \,€600€
- **Avere**: Fondo imposte differite 600 €600 \,€600€

NOTA INTEGRATIVA

La **nota integrativa** di una banca deve fornire un'adeguata informativa in merito alla fiscalità differita e anticipata, come richiesto dagli standard contabili (IAS 12 per i principi internazionali e OIC 25 per quelli nazionali). Di seguito gli elementi principali da includere.

1. PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI

Riferimenti normativi: Descrivere i principi contabili utilizzati per la rilevazione delle imposte differite e anticipate (es. IAS 12 o OIC 25).

Criteri di contabilizzazione:

- Le **imposte differite** sono rilevate sulle differenze temporanee imponibili.
- Le **imposte anticipate** sono rilevate sulle differenze temporanee deducibili e su eventuali perdite fiscali riportabili.
- Le attività per imposte anticipate sono riconosciute solo se il loro recupero è considerato probabile.

2. RICONCILIAZIONE TRA RISULTATO CONTABILE E RISULTATO FISCALE

FORNIRE UNA TABELLA CHE ILLUSTRI LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL RISULTATO ANTE IMPOSTE RILEVATO IN BILANCIO E IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI FISCALI.

Voce	Effetto	Importo (€)
Accantonamenti non deducibili	(+) Aumento	1.000.000
Svalutazioni crediti deducibili	(-) Riduzione	(500.000)
Differenze temporanee	(+/-)	250.000

3. QUANTIFICAZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE:

ELENCO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI CHE HANNO GENERATO IMPOSTE DIFFERITE.

Voce	**Valore contabile (€)**	**Valore fiscale (€)**	**Aliquota (%)**	**Imposte Differite (€)**
Accantonamenti rischi	5.000.000	3.000.000	27,5	550.000

•**Esempio**:

IMPOSTE ANTICIPATE:
ELENCO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E DELLE PERDITE FISCALI RIPORTABILI CHE HANNO GENERATO IMPOSTE ANTICIPATE.

Voce	**Valore contabile (€)**	**Valore fiscale (€)**	**Aliquota (%)**	**Imposte Anticipate (€)**
Svalutazioni su crediti	4.000.000	6.000.000	27,5	550.000

4. Variazioni durante l'esercizio

Movimenti delle imposte differite e anticipate: Indicare le variazioni durante l'esercizio, distinguendo tra:

- Saldo iniziale.
- Incrementi/riduzioni rilevati a conto economico.
- Incrementi/riduzioni rilevati nel patrimonio netto.
- Saldo finale.

Voce	Saldo iniziale (€)	Incrementi (€)	Riduzioni (€)	Saldo finale (€)
Imposte differite	1.200.000	200.000	(150.000)	1.250.000
Imposte anticipate	800.000	300.000	(100.000)	1.000.000

5. Recuperabilità delle Imposte Anticipate

Analisi di recuperabilità:

- Dichiarare la probabilità che le imposte anticipate possano essere recuperate nei periodi futuri.
- Indicare eventuali accantonamenti al fondo svalutazione per imposte anticipate.

Fattori considerati:

- Previsioni di redditività futura.
- Scadenza temporale delle differenze temporanee.
- Utilizzo delle perdite fiscali riportabili.

6. Informazioni sulle Aliquote Fiscali

Specificare le aliquote fiscali utilizzate per il calcolo delle imposte differite e anticipate (es. IRES al 24%, IRAP al 3,9%).

Evidenziare eventuali modifiche normative o di aliquota rispetto all'esercizio precedente e il loro impatto.

7. Totale Attività e Passività Fiscali

Presentare i saldi finali delle attività e passività fiscali differite e anticipate iscritti in bilancio:

- **Totale attività per imposte anticipate**.
- **Totale passività per imposte differite**.

Esempio:

- **Totale imposte anticipate**: 1.250.000 €
- **Totale imposte differite**: (1.000.000) €

8. EVENTUALI CONTENZIOSI FISCALI

SE RILEVANTE, FORNIRE INFORMAZIONI SU CONTENZIOSI FISCALI IN CORSO CHE POTREBBERO AVERE UN IMPATTO SULLA FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA.

Esempio di Paragrafo Testuale per la Nota Integrativa

"Le imposte differite e anticipate sono state rilevate in conformità ai principi contabili internazionali IAS 12. Le differenze temporanee imponibili e deducibili sono determinate considerando le aliquote fiscali applicabili ai periodi in cui tali differenze si annulleranno. Le attività per imposte anticipate sono state riconosciute solo se ritenute recuperabili sulla base di previsioni di redditività futura. Alla data del bilancio, il valore delle imposte differite ammonta a 1.250.000 €, mentre il valore delle imposte anticipate è pari a 1.000.000 €."